

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R	20
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	20
5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo	20
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	28
5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma	20
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	30
5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia	21
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	32
5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine	21
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	33
5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali	21
ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	36
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 7 (Parere approvato)	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 8 (Parere approvato)	39
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Nuovo testo C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 9 (Parere approvato)	40

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.30 e dalle 15.35 alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che il Governo realizzi i necessari potenziamenti delle commissioni territoriali per i richiedenti asilo, con particolare riguardo al territorio Lombardo.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gregorio FONTANA (FI-PdL), nel replicare, giudica necessario provvedere quanto prima ad un incremento del numero delle commissioni, nonché ad un potenziamento del loro organico, al fine di accorciare i tempi di esame delle domande di asilo, augurandosi che il Governo, soprattutto per quanto riguarda il territorio di Bergamo e Monza, renda concreto quanto già annunciato al fine di risolvere una questione nodale nell'ambito dell'immigrazione.

5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma.

Enzo LATTUCA (PD) illustra l'interrogazione in titolo vertente sulle criticità riscontrate in relazione alla situazione dell'obitorio di Roma e delle diatribe di carattere amministrativo tra il Policlinico Umberto I, l'Università di Roma « La Sapienza » e l'Ama, l'azienda municipalizzata del Comune di Roma responsabile dei servizi cimiteriali. Il quesito verte su quali provvedimenti intende adottare il Governo per evitare sia la paralisi dell'obitorio, sia la sepoltura delle salme non identificate senza che sia stato effettuato il prelievo di campioni biologici necessari per tracciare il loro DNA. Questo ai fini del confronto, su base volontaria, con il DNA dei familiari di persone scomparse per permettere l'eventuale identificazione della salma.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enzo LATTUCA (PD), replicando, ringrazia il viceministro e trova rassicuranti le informazioni da lui fornite. Esprime soddisfazione per il fatto che non sia stata effettuata la sepoltura di salme non riconosciute senza il prelievo di campioni biologici. Viene così tutelato il diritto dei familiari di persone scomparse a conoscere se una delle salme non identificate corrisponda al loro parente o, al contrario, ad escludere tale eventualità.

5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che il Ministero dell'interno, contrariamente a quanto fatto finora, vada a fondo nella vicenda e renda accessibile a tutti i cittadini la relazione svolta dalla commissione incaricata dalla prefettura di verificare la situazione del comune di Finale Emilia.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si riserva di valutare le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla prefettura, pur facendo presente che si sarebbe aspettato una presa di posizione chiara da parte del Ministero affinché su tale delicata questione fosse fatta immediatamente luce.

5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.

Mara MUCCI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, che nasce dalla denuncia del Segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine. Rileva che, a quanto le risulta, la carenza di organico delle forze di polizia assomma a 18.000 unità e che la presenza delle medesime forze dell'ordine è pari a un'unità ogni 30.000 abitanti. Con la sua interrogazione desidera conoscere la valutazione del Governo su tali dati e sulla suddetta denuncia, come anche sulla vicenda che ha portato alla sospensione di un'agente di polizia che, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva mostrato equipaggiamento in uso alla polizia anche se scaduto o prossimo alla scadenza.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mara MUCCI (Misto), replicando, ringrazia il viceministro per i dati forniti che confermano una situazione ampiamente critica riguardo alle risorse delle forze dell'ordine. Osserva come i compiti delle forze di polizia siano aumentati anche con l'incremento del fenomeno immigratorio nel nostro Paese, come dimostrato dall'aumento nel biennio 2013-2014 sia delle denunce per furto che della loro archiviazione proprio per la carenza di risorse. Riguardo alla vicenda del poliziotto sospeso, prende atto delle spiegazioni del rappresentante del Governo, ma rileva che appare strano che il soggetto in questione si sia esposto senza essere in possesso di informazioni precise.

5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) illustra la sua interrogazione, auspicando che venga rispettato il diritto dei cittadini di raccogliere le firme e di promuovere autonomamente il referendum sulle riforme costituzionali, diritto che sarebbe vanificato, a suo avviso, in caso di indizione del medesimo referendum, prima della scadenza dei tre mesi prevista dalla legge n. 352 del 1970 per l'avanzamento della relativa richiesta.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano QUARANTA (SI-SEL), nel replicare, giudica non del tutto esauriente la risposta del rappresentante del Governo, che ritiene non abbia del tutto escluso un eventuale aggiramento del termine dei tre mesi per la richiesta di *referendum* da parte dei cittadini, in caso di indizione anticipata del medesimo referendum. Ricordato che è in gioco un diritto costituzionale che non può rientrare nella dispo-

nibilità della maggioranza, si augura che non siano assunte scelte di stampo plebiscitario che giudica suscettibili di violare lo spirito del referendum.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.05.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 6*). Rileva come il contenuto della seconda di tali osservazioni costituisca oggetto anche di una condizione inserita nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, alla criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con

Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale. Quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa cui si è fatto cenno, di una relazione tecnica dove viene ribadito che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il disegno di legge è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa dove si esplicita la necessità di ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica rientrando l'Accordo nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma 3, in particolare, salva-

guarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale. L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile. L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'Amministrazione eventualmente richiedente. Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che si sospetta abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti. L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere

adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce. Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato. L'articolo 19, al comma 1, stabilisce che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecu-

zione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi. Il comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime. Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; con il comma 2) si istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni. L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessità di tale riesame. Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 assume che dall'attuazione dell'Accordo derivi un onere ammontante ad euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dal 2015 e ad euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dal 2016. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 1, nella misura di euro 19.120 a decorrere

dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, a fronte di scostamenti provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 5 precisa che agli oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19 par. 2 dell'Accordo (e riferibili a spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il disegno di legge è corredato di una relazione illustrativa e di una relazione tecnica che reca la puntuale quan-

tificazione degli oneri. Il provvedimento è altresì corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella quale, in particolare, si evidenzia che l'Accordo risponde alla necessità di disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore doganale tra le Amministrazioni dei due Paesi, nonché all'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

Nuovo testo C. 1623 Burtone.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRİ (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 1623 Burtone, nel nuovo testo risultante dall'esame in sede referente svolto presso la Commissione di merito, è composta da 5 articoli e prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, individuandola, nella data del 1° febbraio: con la ricorrenza s'intende conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo e promuove

vere la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame la data prescelta coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 che equiparò ai fini del trattamento risarcitorio le vittime civili a quelle militari « riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra ».

In ordine alla celebrazioni previste in occasione della ricorrenza in esame, l'articolo 2, modificato in sede referente, attribuisce agli organi competenti di ciascuna Provincia o ente territoriale di livello equivalente – secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 – o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, che considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici, pur rilevandosi che la legge n. 54 del 1977, successivamente, ha disposto, agli articoli 2 e 3, che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

A sua volta il successivo articolo 4, introdotto durante l'esame delle proposte emendative, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la « Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel

mondo», attribuisce ad apposite direttive emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui al precedente articolo 2. Il medesimo articolo precisa, altresì, al comma 2, che alla realizzazione delle iniziative in esame sono chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra ONLUS e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Da ultimo, l'articolo 5 specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. Si ricorda infine che l'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. L'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza, circostanza, quest'ultima esclusa dalla proposta di legge in esame nella parte in cui specifica che l'istituenda giornata non costituisce solennità civile.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Gregorio Fontana chiedono al Ministro dell'interno quali siano i tempi e le modalità operative con cui potrà essere realizzato in Lombardia il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Premetto che il tema evidenziato è da tempo all'attenzione del Governo, nella consapevolezza che la piena efficienza di tali organismi rappresenta una condizione ineludibile per assicurare la fluidità dell'intero sistema di accoglienza dei richiedenti asilo.

Sotto questo profilo, ricordo che già nel 2014, con il contributo determinante del Parlamento, sono state introdotte alcune misure organizzative volte ad accelerare e semplificare i procedimenti di riconoscimento. In particolare, è stata stabilita la possibilità di istituire nuove commissioni territoriali con le relative sezioni, portandone il numero massimo teorico da 20 a 50, e sono stati introdotti anche i colloqui *one to one* in luogo dei colloqui collegiali.

Sempre per ottimizzare i tempi di definizione delle procedure, sono state previste norme che consentono di operare deroghe alla competenza territoriale delle Commissioni, realizzando in tal modo una distribuzione più omogenea dei carichi di lavoro e conseguentemente un esame più spedito delle istanze.

Tali misure hanno già prodotto apprezzabili risultati, come è attestato dal dato, estremamente significativo, che le decisioni assunte dall'inizio dell'anno al 19

febbraio scorso sono aumentate del 159 per cento rispetto a quelle dell'analogo periodo del 2015.

Relativamente ai tempi di esame delle istanze, considerando il periodo intercorrente tra la formalizzazione della domanda e l'adozione del relativo provvedimento, rendo noto che si è passati dai 341 giorni occorrenti per le domande formalizzate nell'anno 2013 ai 173 giorni per le domande formalizzate nell'anno 2015.

E attendiamo risultati ancora più significativi nel prosieguo, considerato che le neoistituite Commissioni e sezioni stanno operando a pieno ritmo e non è stato ancora del tutto raggiunto il loro tetto massimo, essendone state attivate 42 su 50.

A tale riguardo – e con ciò rispondo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti – informo che sono già formalmente istituite, e dunque in via di prossima attivazione, le sezioni di Bergamo e Monza-Brianza, rispettivamente nell'ambito delle Commissioni territoriali di Brescia e Milano.

La sezione di Milano, invece, è già operativa.

Comunico, altresì, che la Prefettura di Milano ha sottoscritto con la regione Lombardia un protocollo d'intesa per la concessione di una nuova e più adeguata sede da destinare alla Commissione territoriale del capoluogo, ciò che consentirà un più agevole e proficuo svolgimento dei lavori.

Dedico un ultimo passaggio all'aspetto della professionalità dei componenti delle Commissioni territoriali, cui pure si fa menzione nell'interrogazione, per segna-

lare che la normativa vigente prevede per gli stessi lo svolgimento di specifici corsi di formazione obbligatoria.

L'attività formativa viene effettuata a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo in collaborazione con enti altamente qualificati quali l'Alto

commissariato della nazioni unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Recentemente con il decreto legislativo n. 142/2015 è stata prevista la possibilità di effettuare attività formativa anche in collaborazione con le Università.

ALLEGATO 2

5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Lattuca, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione su un problema attinente alla polizia mortuaria che vede coinvolti il Policlinico Umberto I e l'Università statale La Sapienza di Roma, da un lato, e l'AMA, dall'altro. In relazione a ciò, chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende promuovere per favorire la soluzione del problema, che rischierebbe di riverberarsi negativamente anche sul piano dell'efficacia delle ricerche delle persone scomparse.

Rappresento preliminarmente che, in base alla normativa vigente, il tema evocato è devoluto interamente ai comuni e alle regioni. Allo Stato sono demandate delle competenze residuali che chiamano in causa principalmente il Ministero della salute.

In proposito, sulla base delle sommarie informazioni assunte dalla Prefettura di Roma presso Roma Capitale e la regione Lazio, mi limito a riferire che il problema è sorto nel secondo semestre dello scorso anno, in coincidenza con la scadenza del rapporto convenzionale tra i tre enti sopra citati.

In data 27 novembre scorso, per la prima volta, il direttore generale del Policlinico Umberto I e il rettore dell'Università La Sapienza hanno inoltrato formalmente al Presidente dell'AMA una richiesta di seppellimento delle salme – successivamente quantificate in 91 – giacenti presso l'obitorio dell'istituto di medicina legale.

Quattro giorni dopo l'AMA, riscontrando la richiesta, ha manifestato la piena disponibilità a risolvere la criticità

segnalata, assicurando che avrebbe ripreso nell'immediato il servizio di sepoltura dei corpi.

Ad oggi, secondo quanto riferito dal Dipartimento medicina legale dell'Università La Sapienza, nell'obitorio risultano attualmente occupate 40 celle frigo su circa 150, avendo la Procura della Repubblica di Roma autorizzato di recente numerose sepolture.

Quindi, sempre secondo quel Dipartimento, l'obitorio è in grado di fronteggiare, in relazione ai rischi correlati all'anno giubilare, qualsiasi tipo di emergenza in termini di sicurezza.

Per quanto riguarda i rapporti negoziali tra le tre parti in causa, risulta che l'AMA abbia attivato una proroga del contratto precedente fino al prossimo 31 marzo e conta di addivenire alla stipula di un nuovo strumento convenzionale entro la stessa data.

Quanto alla più ampia questione dei corpi senza identità, rappresento che essa è oggetto della massima attenzione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Tale organo ha fatto presente che le sepolture autorizzate dall'Autorità giudiziaria, alle quali ho fatto riferimento prima, sono state effettuate previo espletamento di tutte le attività medico-legali compreso il prelievo del campione biologico. Proprio il campione biologico potrà consentire il successivo confronto con il DNA di potenziali familiari di persone scomparse.

Tale positiva iniziativa prelude alla prossima sottoscrizione di uno specifico Protocollo tra il Commissario per le persone scomparse, la Prefettura, la Procura

della Repubblica, il comune di Roma Capitale nonché i tre Istituti di Medicina Legale delle Università « La Sapienza », « Tor Vergata » e « Sacro Cuore-Gemelli » e la regione Lazio per le competenze degli ospedali.

Inoltre, per tutte le casistiche dei corpi senza identità, il Commissario per le persone scomparse si è fatto promotore di un'apposita proposta al Procuratore Capo della Repubblica di Roma in merito all'istituzione di un ufficio *ad hoc* che funga da collettore di tutti i rinvenimenti di corpi senza identità, per facilitarne il monitoraggio.

L'atto ha ad oggetto la promozione e lo sviluppo di progetti e azioni congiunte in materia di anagrafe dei corpi senza identità, allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno o di autopsia ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico necessario alla successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse.

Questa iniziativa segue quella già in atto dal marzo dello scorso anno riguardante la sottoscrizione di un analogo protocollo d'intesa con la Prefettura e il

comune di Milano, cinque Procure della Repubblica lombarde e la regione Lombardia.

Si soggiunge che, per rafforzare il meccanismo di « circolarità informativa » in materia di identificazione dei corpi senza nome da collegare a persone scomparse, il Commissario per le persone scomparse è in attesa di conoscere l'assenso del Ministero della giustizia, di quelli della salute e dell'istruzione in ordine ad un accordo ad ampio spettro sulla delicata problematica.

Comunico, infine, che sul tema delle persone scomparse la Prefettura di Roma sta procedendo ad un aggiornamento del Piano provinciale di ricerca, in cui saranno stabilmente inserite le « migliori pratiche » sperimentate sul campo, grazie alle quali è stato possibile rintracciare in questi primi due mesi dell'anno il 59 per cento delle persone scomparse.

In questo contesto, saranno valorizzati anche i suggerimenti di associazioni particolarmente attive nel settore, quali « Penelope » – evocata dagli onorevoli interroganti – e « Alzheimer Uniti ».

ALLEGATO 3

5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cecconi, unitamente ad altri deputati, chiede la declassificazione della relazione consegnata dalla Commissione di indagine al Prefetto di Modena, al termine dell'accesso ispettivo al comune di Finale Emilia. Ciò al fine di rendere il documento accessibile a tutti i cittadini.

Premetto che il Ministro dell'interno, con provvedimento del 18 gennaio scorso, dopo aver esaminato le valutazioni del Prefetto di Modena sulla relazione in questione, ha dichiarato concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Finale Emilia, ritenendo che gli elementi emersi non presentassero la necessaria congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza necessari allo scioglimento dell'ente locale. Il relativo provvedimento è stato pubblicato sul sito di questa Amministrazione.

Tuttavia, poiché l'accesso ha evidenziato alcune criticità del contesto amministrativo, la Prefettura sta mantenendo alto il livello di attenzione sull'attività del comune attraverso un assiduo monitoraggio sui settori più permeabili, per loro natura, alle infiltrazioni criminali.

Rappresento altresì che la relazione della Commissione è stata recentemente trasmessa, su richiesta, alla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna e alla Procura della Repubblica di Modena.

Copia del medesimo documento è stata richiesta anche da alcuni consiglieri regionali e dai gruppi consiliari di minoranza del comune.

Il prefetto di Modena sta effettuando un'attenta e scrupolosa valutazione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta.

Ciò sia alla luce della normativa che circoscrive la conoscenza degli atti a cui è attribuita la classifica « riservato » ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sia alla luce della normativa che esclude l'accesso ai documenti utilizzati per l'istruttoria dei provvedimenti di scioglimento degli organi, quando sia necessario assicurare la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.

ALLEGATO 4

5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Mucci e Plangger chiedono al Ministro dell'interno una valutazione in merito alle denunce del segretario generale del SAP riguardanti le carenze dell'organico e dell'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.

Nell'interrogazione si fa anche riferimento ad un procedimento disciplinare attivato nei confronti di un agente della polizia che aveva mostrato nel corso di un programma televisivo equipaggiamenti della polizia ancora in uso benché scaduti o prossimi alla scadenza.

In relazione all'asserita carenza di organico, preciso che, mentre per l'anno 2015 il *turn over* era pari al 50 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2014, per l'anno in corso detta percentuale è tornata al 100 per cento delle cessazioni. In sostanza, si è finalmente pervenuti al totale superamento del blocco del *turn over*.

Ricordo, inoltre, che in vista del Giubileo straordinario, è stata anticipata l'assunzione delle aliquote di personale delle Forze dell'ordine previste per gli anni 2015-2016. In particolare, è stata anticipata al 1° ottobre 2015 l'assunzione di 1050 allievi agenti della Polizia di Stato e al 1° marzo 2016 quella di ulteriori 1050 unità. La Polizia di Stato è stata altresì autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un nuovo concorso.

Quanto alla lamentata previsione di un taglio alla pubblica sicurezza da qui al 2018 per un ammontare di 627 milioni di euro, rilevo che sotto un profilo mera-

mente contabile-finanziario, dal raffronto degli stanziamenti iniziali 2015 con il bilancio 2018, emerge una differenza, in negativo, pari a 561 milioni di euro.

Tale dato va tuttavia letto alla luce della circostanza che, in attuazione delle disposizioni in materia di cedolino unico, sono state trasferite ai bilanci delle amministrazioni della difesa, dell'economia e finanze e della giustizia risorse per circa 450 milioni di euro per il pagamento del lavoro straordinario e di altre indennità, nonché circa 216 milioni di euro per spese concernenti oneri inderogabili del personale.

Di conseguenza, nella comparazione del periodo in esame, lo stanziamento non è diminuito ma aumentato.

Per quanto concerne i consumi intermedi, è da rilevare che le varie manovre di finanza pubblica, susseguitesì negli anni, hanno determinato consistenti riduzioni degli stanziamenti, fino a raggiungere il picco negativo nel biennio 2011-2012.

È di rilievo, al riguardo, l'inversione di tendenza che, già dal 2013, ha dato luogo ad aumenti delle dotazioni iniziali di bilancio destinate a determinate tipologie di spese riguardanti in particolare il personale, le strutture e le infrastrutture in uso.

Tale *trend* positivo ha riguardato altresì le spese di parte capitale.

A fronte di uno stanziamento di circa 416 milioni di euro nell'anno 2008, i continui tagli, operati con le varie manovre di finanza pubblica, avevano ridotto le dotazioni iniziali fino a raggiungere il picco negativo nell'anno 2012 con uno stanziamento di appena 32 milioni di euro.

Anche in questo caso, il *trend* è stato invertito già dal 2013 con uno stanziamento

mento aggiuntivo di 25 milioni rispetto al 2012, fino a raggiungere 168 milioni di euro nel 2014 e 184 milioni di euro nel bilancio 2016.

Ciò consente l'adozione di piani strutturali di investimento pluriennale per il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni in uso alla Polizia di Stato.

Tanto premesso, si può dunque affermare che per il triennio 2016-2018 non solo non ci sono stati tagli per spese di funzionamento o consumi intermedi; ma al contrario si registra un aumento degli stanziamenti iniziali di bilancio.

In ordine all'asserito mancato investimento per gli equipaggiamenti, si rappresenta che è in corso il generale ricambio e ammodernamento delle dotazioni di sicurezza del personale della Polizia di Stato, riferito in particolare ai giubbetti antiproiettile e ai caschi per servizi di ordine pubblico.

In tale ambito, si è proceduto all'acquisto di 3.216 giubbetti antiproiettile, che sono stati introitati e distribuiti agli uffici e reparti del territorio. Contestualmente sono stati ritirati dal servizio 10 mila giubbetti scaduti il 31 dicembre 2014.

Ulteriori 13 mila giubbetti verranno distribuiti per lotti successivi, già a partire dal prossimo mese di marzo, non appena conclusa la produzione e dopo il collaudo favorevole degli stessi.

L'acquisizione di detti giubbetti è stata possibile anche in considerazione dello stanziamento straordinario di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016 dall'ultima legge di stabilità.

A distribuzione ultimata, i nuovi giubbetti in uso ai reparti ammonteranno complessivamente ad oltre 16 mila unità.

Relativamente ai caschi per servizi di ordine pubblico, nel 2015 sono stati approvvigionati e distribuiti alle Questure e ai Reparti Mobili complessivamente 4.416 unità, cui se ne aggiungeranno ulteriori 3 mila in corso di distribuzione.

Nell'esercizio finanziario in corso è stato previsto l'ulteriore acquisto di 10 mila caschi.

Informo, inoltre, che è in fase di esecuzione un contratto di fornitura triennale

per le munizioni, nell'ambito del quale, nel 2016, saranno acquisiti 6 milioni 400 mila cartucce, da destinare sia ai servizi operativi che all'addestramento del personale.

Per quanto riguarda i settori delle « telecomunicazioni » e della « motorizzazione », è stato garantito, lo scorso anno, un ammodernamento dei sistemi operativi in uso, grazie alla distribuzione di 7 mila 500 *personal computer*. L'ammodernamento ha riguardato anche il parco veicoli, mediante la distribuzione di 375 volantini alle Questure, di 400 autovetture di serie destinate al potenziamento dei servizi info-investigativi degli uffici e reparti del territorio, nonché di 100 motocicli di istituto per i pattugliamenti stradali.

Sono, inoltre, in corso di distribuzione 278 autovetture di istituto per i servizi di polizia stradale e 47 veicoli allestiti per i servizi di ordine pubblico.

In merito alla vicenda richiamata dagli onorevoli interroganti, riguardante un assistente capo in forza alla Questura di Roma, informo che, a seguito di un'intervista rilasciata dal predetto durante la trasmissione televisiva di Rai 3 « Ballarò », il Capo della Polizia, su motivata proposta del Questore di Roma, ha adottato nei confronti del medesimo un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, in ragione della gravità della condotta posta in essere e del grave pregiudizio arrecato all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione.

Il 14 gennaio scorso, la Questura di Roma ha avviato il procedimento disciplinare con la contestazione di addebiti, ai sensi e per gli effetti di cui articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981.

L'11 febbraio scorso, a conclusione dell'attività istruttoria, il Questore di Roma ha deferito l'assistente capo al locale Consiglio provinciale di disciplina.

Infine, faccio presente che, per il medesimo fatto, il dipendente è stato, altresì, denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di peculato, abuso d'ufficio e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, nonché per abbandono del posto di servizio.

ALLEGATO 5

5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Quaranta, unitamente ad altri deputati, paventa che il Governo intenda anticipare il *referendum* confermativo della legge di riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, fissandone lo svolgimento in concomitanza con le prossime elezioni amministrative. A detta degli interroganti, tale iniziativa finirebbe per procurare una grave lesione al diritto dei cittadini di raccogliere le firme e di promuovere autonomamente la consultazione.

Come noto, l'articolo 3 della legge n. 352 del 1970 prevede che, qualora l'approvazione di una riforma costituzionale sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il testo della legge venga pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* preceduto dall'avvertimento che «entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare».

In occasione dei *referendum* confermativi del 2001 e del 2006, questa disposizione è stata interpretata nel senso che, per procedere alla consultazione, è comunque necessario attendere il decorso del termine di tre mesi.

E in effetti ci si è attenuti a tale stregua interpretativa, anche se autorevoli costituzionalisti sostengono che non sia necessario attendere in ogni caso la decorrenza del suddetto termine, tenuto conto che la celebrazione del *referendum* sarebbe assicurata anche nell'ipotesi in cui la consultazione venga promossa da uno solo dei soggetti a tanto legittimati dalla norma costituzionale.

Si fa altresì presente che lo svolgimento contestuale del *referendum* confermativo e delle prossime elezioni amministrative incontrerebbe, allo stato della normativa vigente, problemi tecnici difficilmente superabili.

La questione potrà eventualmente essere oggetto di ulteriori riflessioni, non prima tuttavia che sia stato completato il percorso di revisione costituzionale.

ALLEGATO 6

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 Governo e abb., recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato»,

considerato che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge precisa che la legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente;

sottolineato che sotto il profilo del riparto di competenze costituzionali, viene in rilievo, in primo luogo, la materia del «governo del territorio» in cui rientrano i profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 303 e 362 del 2003) e, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio (sentenza n. 307 del 2003);

rilevato che si tratta di una materia su cui la Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta nel corso degli anni a motivo della sua ampiezza e della difficoltà di tracciare una sua delimitazione precisa in quanto suscettibile di intrecciarsi ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative diverse quali, tra l'altro, la tutela dell'ambiente;

considerato che il comma 1 dell'articolo 1 richiama l'articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio, riconosciuto valore primario e assoluto, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché l'articolo 11 del

Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, in base al quale le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, e l'articolo 191 del Trattato medesimo, che indica le finalità a cui deve mirare la politica ambientale europea;

rilevato che, nell'impianto definitorio del disegno di legge, e segnatamente con riferimento alle definizioni di mitigazione, di compensazione ambientale e di suolo rileva un intreccio di competenze con la materia della tutela dell'ambiente, che la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che il disegno di legge all'articolo 3, commi 1 e 9, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 9, reca norme che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato attraverso un articolato procedimento per la definizione e la ripartizione territoriale dei limiti al consumo di suolo, nonché l'adozione di atti di rango normativo secondario che prevedono un coinvolgimento della Conferenza unificata nella forma dell'intesa e nella forma del parere;

sottolineato che la Corte costituzionale ha elaborato il principio dell'«attrazione in sussidiarietà», che determina un'attribuzione di competenze diversa da quella desumibile dal tenore letterale dell'articolo 117 della Costituzione e un'allocazione delle funzioni amministrative a livello statale ove si giustifichi un'esigenza di esercizio unitario delle funzioni che

trascende anche l'ambito regionale e che, in particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per l'applicazione del « principio di sussidiarietà ascendente » tra le quali la previsione di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio delle funzioni amministrative a livello centrale;

rilevato altresì che una nutrita giurisprudenza costituzionale richiede per l'adozione di una disciplina, segnatamente di carattere regolamentare, in ambiti normativi di pertinenza regionale, la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire un contemperamento tra potestà statali e prerogative regionali;

considerato che l'articolo 3, al comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, da esercitarsi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine di 180 giorni della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva di consumo del suolo al livello nazionale e che il medesimo articolo 3, al comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione di consumo del suolo;

evidenziato che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 165 del 2011), l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e che, in attuazione di tale disposizione costituzionale, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per ma-

teria, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario;

rilevato che la Corte costituzionale (sentenza n. 165 del 2011) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto delle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, rilevando come nel caso di specie il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti ed evitare così di essere sostituito;

sottolineato che, relativamente a singole disposizioni rileva, la materia « ordinamento civile », assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 1 e 9, e all'articolo 9, di prevedere un maggior grado di coinvolgimento delle Regioni, sostituendo il riferimento al « parere » della Conferenza unificata con quello all'« intesa »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 3 e 6, nella parte in cui prevedono l'esercizio di un potere sostitutivo del Governo, di richiamare la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (C. 3301 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3301 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 3511 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3511 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

**Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra
(Nuovo testo C. 1623 Burtone).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1623 Burtone, recante « Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra »;

considerato che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costitu-

zione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente – *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione – quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.